

TORNATA DEL 4 APRILE 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Approvazione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge 18 novembre 1850 sulla tariffa postale.

La seduta è aperta alle ore 4 pom. colla lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

PRESIDENTE. Debbo annunziare alla Camera l'omaggio fatto dal senatore Luigi di Collegno di una quantità di esemplari di alcune sue osservazioni sul progetto di legge portante modificazioni ed aggiunte al Codice penale.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1850 SULLA TARIFFA POSTALE.

PRESIDENTE. Il Senato deve oggi discutere il progetto di legge portante alcune modificazioni ed aggiunte alla legge 18 novembre 1850 sulla tariffa postale, ed io ho l'onore di dichiarare aperta la discussione generale su questo progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1039.)

Se non vi è chi chiegga la parola, si passerà a mettere in votazione i singoli articoli.

Darò lettura del progetto di legge cadente in discussione:

« Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 14, 20, 21, 28 e 34 della legge del 18 novembre 1850, e vi vengono sostituiti i seguenti con effetto dal 1° luglio 1854. »

Questo, che può chiamarsi il preambolo o riassunto di tutta la legge, pare a me che debba ricevere l'approvazione del Senato dopo che avrà data la sua sanzione agli articoli quivi menzionati, i quali possono essere oggetto di discussione; quindi io propongo di sospendere la votazione di questo primo paragrafo della legge fino a che tutti i diversi articoli, sui quali cadono le modificazioni proposte alla legge 1850, siano dal Senato approvati.

Il primo articolo modificato è l'articolo secondo di essa legge, il quale è ora così concepito:

« Art. 2. La lettera semplice spedita da un luogo ad altro qualsiasi dei regii Stati continentali e d'oltre mare, è assoggettata alla tassa uniforme di venti centesimi. »

« Le lettere che, ridomandate dal mittente gli venissero, mediante le prescritte formalità, restituite, sono assoggettate alla tassa come se avessero avuto corso nei regii Stati. »

(È approvato.)

« Art. 8. Le lettere di peso, ossia i pieghi, sono tassati a seconda della progressione seguente, cioè:

« Da oltre i grammi 7 e 5 decigrammi ai 16 inclusivamente due volte; da oltre i grammi 16 ai 25 inclusivamente tre volte; da oltre i grammi 25 ai 40 inclusivamente quattro volte; da oltre i grammi 40 ai 60 inclusivamente cinque volte la tassa della lettera semplice. »

« Da oltre i grammi 60 si aggiunge una volta la tassa della lettera semplice per ogni 25 grammi o frazione di 25 grammi. »

(È approvato.)

« Art. 9. Le lettere da e per l'estero vanno soggette ai diritti dipendenti dalle apposite convenzioni coi Governi stranieri. »

« Riguardo alle lettere da e per i paesi esteri, coi quali non esistono convenzioni, il Governo è autorizzato ad assoggettarle, secondo le circostanze, ad una tassa superiore a quella fissata per l'interno, purchè non ecceda il doppio della medesima. »

(È approvato.)

« Art. 14. Allorchè il montare del francobollo apposto ad una lettera o piego non corrisponde a quello della tassa in ragione di distanza e di peso, il compimento del medesimo viene messo a carico del destinatario, il quale è tenuto a soddisfarlo in danaro. »

« Andrà perduto nei mittenti il valore dei francobolli, che secondo le convenzioni possano essere applicati sulle corrispondenze dirette all'estero, quando lo stesso valore non bastasse a soddisfare pienamente i diritti dovuti per le medesime. »

(È approvato.)

« Art. 20. Le circolari, gli avvisi di nascita, di matrimonio, di decesso, gli inviti e le partecipazioni qualsiasi non manoscritti, anche con firma manoscritta, purchè affrancati, che non eccedono la dimensione di 11 decimetri quadrati, e piegati in modo da potersi riconoscere, sono assoggettati ad un diritto fisso di 5 centesimi per cadun esemplare, per qualunque destinazione dei regii Stati, a riserva di quelli da distribuirsi nell'ufficio stesso in cui vennero impostati, nel qual caso, anche senza la condizione dell'affrancamento, non sono assoggettati che al diritto di 5 centesimi cadun foglio. »

« Sono ammessi a godere della stessa agevolezza le circolari e gli avvisi suddetti anche quando, oltre la firma, portino

inscritta a mano l'indicazione di un giorno, di una o più cifre, di un nome di viaggiatore, di un indirizzo, per cui non cessino d'aver essenzialmente il carattere di circolari o di avvisi non manoscritti. »

(È approvato.)

« Art. 21. I plichi di carte manoscritte ed i campioni di merci destinati per l'interno, e sotto fascia, con la sola lettera di accompagnamento aperta ed unitavi in modo da poter essere facilmente riconosciuta, sono assoggettati in affrancamento al terzo, ed in tassa alla metà del diritto stabilito per le lettere, colla stessa progressione di peso. »

« Però il diritto di un plico non può mai essere inferiore a quello di una lettera semplice. »

(È approvato.)

« Art. 28. I giornali, le gazzette e gli stampati diversi dei regii Stati per l'estero e viceversa, sono sottoposti ai diritti stabiliti dalle convenzioni coi paesi stranieri. »

« Il Governo del Re avrà la facoltà di stabilire un diritto di bollo sui giornali politici provenienti da Stati esteri, nei quali i periodici sardi non ne vanno esenti. Questo diritto non potrà essere maggiore di quello stabilito ne' rispettivi Stati esteri sopra i periodici sardi. »

(È approvato.)

« Art. 34. I campioni di merci destinati per l'interno, sotto

fascia, con la sola lettera d'accompagnamento aperta ed unitavi in modo da poter essere facilmente riconosciuta, sono assoggettati in affrancamento al terzo, ed in tassa alla metà del diritto stabilito per le lettere, colla stessa progressione di peso. »

« Però il diritto di un campione di merci non può essere inferiore a quello d'una lettera semplice. »

(È approvato.)

Metterò ai voti il primo paragrafo della legge:

« Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 14, 20, 21, 28 e 34 della legge del 18 novembre 1850, e vi vengono sostituiti i seguenti con effetto dal 1° luglio 1854. »

(È approvato.)

Si passa ora all'appello nominale.

Risultato dello squittinio:

Votanti.....54

Voti favorevoli.....54

(Il Senato adotta all'unanimità.)

I signori senatori saranno convocati a domicilio per la prima seduta.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.